

COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI FERMO

N. REP.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN REGIME DI
CONCESSIONE, DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE**

CIG:.....

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **Duemilaquindici** addì del mese di, alle ore
....., in Altidona (FM), presso gli uffici comunali, ubicati in largo municipale n.1

AVANTI A ME

dott., Segretario Comune di Altidona (FM), autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMParsi

Da una parte:

•

che interviene alla stipula non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza del Comune
di Altidona, Largo Municipale 1, codice fiscale 81000890442, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Amministrativa, al presente atto legittimato in forza degli
artt.n.107, comma 3, e n.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 ed a seguito del decreto del
Sindaco n..... del, che nel contesto dell'atto verrà
chiamato per brevità "Il Responsabile";

E dall'altra:

•r

residente

che interviene in questo atto in qualità di Presidente e Legale rappresentante della ditta

..... con sede

.....,

codice fiscale e partita IVA, iscritta all'Albo Regionale delle

Cooperative sociali giusto decreto dirigenziale

..... – Tipologia Sezione “A”

della Regione Marche, che nel contesto del presente atto verrà denominata “appaltatore”.

Della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario

Comunale sono certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- La Regione Marche con propria deliberazione, ha adottato, ai sensi della L.r. n.34/01 l'atto di indirizzo per l'affidamento, da parte delle amministrazioni pubbliche alle cooperative sociali/consorzi della Regione, di servizi socio-assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni diversi e ha approvato il tariffario regionale e dei corrispettivi e gli schemi di convenzione tipo per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi diversi;

- L'Amministrazione Comunale di Altidona:

- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2005 ha istituito il servizio nido d'infanzia determinando gli indirizzi generali per l'organizzazione e la razionalizzazione del servizio, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con propria deliberazione di Giunta Comunale n..... del ha stabilito le direttive gestionali per l'affidamento del servizio in oggetto;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n..... del è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della gestione, in regime di concessione, del servizio nido d'infanzia, con contestuale approvazione degli atti di gara e determinazione a contrarre;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n..... del sono stati approvati i verbali di gara relativi all'affidamento del servizio nido d'infanzia, con contestuale aggiudicazione provvisoria all'impresa;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n..... del è stata disposto l'affidamento del servizio nido d'infanzia, con aggiudicazione definitiva all'impresa;

- Che il Responsabile del Servizio ha comunicato all'Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 30 giorni, previsto dall'articolo 11, comma 10, del suddetto decreto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Il Responsabile, come sopra rappresentato, conferisce alla”,
precedentemente generalizzate, che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva

alcuna, la GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE CON SERVIZIO DI REFEZIONE, destinato all'educazione e alla cura di bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi e i 3 (tre) anni, da attivare nella struttura comunale ubicata in Altidona, Località Marina di Altidona, Via Leonardo da Vinci, n.35. L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 (Capitolato speciale)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

Art. 4 (Ammontare del contratto e proposte migliorative)

Il valore complessivo del contratto viene determinato nell'importo di €157.969,21, più I.V.A. come per legge sull'importo di €54.802,00, oneri per la sicurezza pari ad € 800,00, come riportato e conservato agli atti, tra i documenti di gara.

L'Appaltatore, si impegna ad espletare la gestione, in regime di concessione, del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di Refezione, periodo indicativamente dal 01/09/2015 al 31/07/2016, per n.11 (undici) mesi, verso un corrispettivo complessivo pari ad €57.969,21, più I.V.A. come per legge sull'importo di € 54.802,00 ed oneri per la sicurezza pari a 800,00, valore complessivo del contratto determinato come di seguito:

a) la Cooperativa concessionaria del servizio in oggetto, si impegna ad incassare, in nome e per conto del Comune, le tariffe di frequenza, determinate come specificato nel punto A.1) del C.S.A. per un valore mensile di €6.092,22, dalle famiglie che beneficiano del servizio, famiglie che saranno ammesse al nido a seguito di apposito provvedimento del

competente ufficio comunale. La concessionaria del servizio si farà pertanto carico dell'eventuale minore gettito derivante da un numero inferiore di bambini iscritti all'asilo o da una più ridotta frequenza degli stessi; nonché si farà altresì carico delle eventuali insolvenze delle famiglie beneficiarie del servizio.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello sopra stimato, indipendentemente dalla causa, relativo alle tariffe di frequenza, resta a totale ed esclusivo carico della concessionaria del servizio.

Valore delle tariffe di frequenza che la concessionaria dovrà incassare delle famiglie degli utenti, nel corso della durata dell'appalto di servizi €67.014,42;

b) la Cooperativa concessionaria usufruirà di un contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente al valore del canone mensile dovuto al Comune per l'utilizzo di locali ed arredi di proprietà comunali presenti nella struttura sita in Via Leonardo da Vinci, n.35 come specificato al punto A.2) del C.S.A., per il valore di un canone mensile di €1.890,00.

Valore del canone per l'utilizzo di locali ed arredi che la concessionaria non verserà al Comune per l'intera durata dell'appalto di servizi €20.790,00;

c) la Cooperativa concessionaria usufruirà di un contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile dei pagamenti per le utenze di acqua, luce e gas relativi all'anno educativo 2009/2010 riguardanti le forniture effettuate per la struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, pari ad un valore mensile di €981,81;

Valore della compartecipazione per luce, acqua e gas che la concessionaria non verserà ai fornitori, usufruendo delle risorse del Comune per l'intera durata dell'appalto di servizi €0.799,91;

d) la Cooperativa concessionaria usufruirà di un contributo in forma specifica, a titolo di

compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, relative all'anno educativo 2009/2010, pari ad un valore mensile di €142,80;

Valore della compartecipazione comunale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per l'intera durata dell'appalto di servizi €1.570,80;

e) la Cooperativa concessionaria percepirà una compartecipazione in forma economica al costo di gestione del servizio, moneta al valore corrente, a carico del Comune, determinata come la differenza algebrica tra il costo mensile complessivo del servizio pari all'importo di €14.088,83, valore ottenuto dalla somma dell'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara dalla concessionaria aggiudicataria sulla compartecipazione economica e le precedenti voci che compongono il corrispettivo fisso complessivo a carico del Comune e, precisamente €6.092,22, €1.890,00, €981,81 ed €142,80 e, comunque per un impegno non superiore all'importo di €4.982,00 mensili.

Valore della compartecipazione comunale in forma economica al costo di gestione del servizio, moneta al valore corrente, per l'intera durata dell'appalto di servizi (indicativamente dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2016) pari ad **€54.802,00, più I.V.A. come per legge ed oneri per la sicurezza pari ad €800,00.**

Nell'ipotesi in cui il numero degli utenti iscritti, sia pari o inferiore a 20 (venti) unità ed il coefficiente di presenza effettiva sia pari o inferiore al 75%, con un decremento del 10% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e luglio, la compartecipazione in forma economica a carico del Comune, decurtata del ribasso offerto in sede di gara, sarà ridotta del 20%, per l'importo di €996,30 mensili.

Il pagamento del corrispettivo in forma economica, determinato come al precedente punto e), avverrà mediante rate mensili posticipate, escluso il mese di agosto di ogni anno,

previa presentazione da parte della Cooperativa concessionaria della seguente documentazione:

1)-del prospetto delle presenze giornalieri del mese per ciascun utente iscritto;

2)-delle schede di servizio del personale impiegato nella gestione del servizio;

3)-della documentazione idonea a comprovare la spesa per la fornitura di materiale didattico;

4)-di regolare fattura in formato elettronico, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.

Con tale corrispettivo complessivo la concessionaria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica.

La concessionaria si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi n.11 (undici), periodo dal 01/09/2016 al 31/07/2017, con l'applicazione delle medesime condizioni riportate nella presente convenzione, pari ad un ulteriore valore contrattuale di €157.969,21, da contabilizzare con apposito atto.

Art. 5 (Domicilio dell'appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede comunale.

Art. 6 (Termini di gestione del servizio)

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale d'appalto quale documento contrattuale che disciplina la modalità di svolgimento della prestazione ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

Art. 7 (Penale per i ritardi)

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale d'appalto specie per quanto attiene all'applicazione della eventuali penali alle cui disposizioni le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

Art. 8 (Oneri a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art. 9 (Controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Fermo in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

Art. 10 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie)

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Marche, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Marche durante lo svolgimento del servizio.

La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'appaltatore, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso di esecuzione dell'appalto di servizi, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto;

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

Art. 11 (Divieto di cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Art. 12 (Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha stipulato, polizza di assicurazione con i seguenti massimali:

-Euro per Responsabilità Civile Verso Terzi,

-Operante Responsabilità Civile prestatori di lavoro,

emessa in data, avente n., da Compagnia di

Assicurazioni

.....

Sede legale,

Cod. Agenzia n. - ultimo pagamento premio

.....

Art. 13 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n., in data, stipulata con la societàcon sede legale e direzione generale inAg. n. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 14 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di

registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio nido d'infanzia, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini dell'imposta di registro, si chiede l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Altidona e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Il Responsabile del Servizio

La Ditta

Firma Digitale

Firma Digitale